



*Commissario Straordinario del Governo
per la Ricostruzione nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Marche e Toscana*



**Presidenza del Consiglio dei
Ministri**

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 8, DEL DECRETO-
LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
31 LUGLIO 2023, N. 100 PER L'AVVALIMENTO DI UNITA' ORGANIZZATIVE E
L'IMPIEGO DI PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AI
FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE AL PROCESSO DI
RICOSTRUZIONE IN CORSO NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
MARCHE E TOSCANA IN SEGUITO AGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A
PARTIRE DAL MESE DI MAGGIO 2023**

Tra

il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nella persona del Commissario pro tempore ing. Fabrizio Curcio;

e

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, nella persona del Presidente Carlo Deodato; in seguito anche "le Parti";

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- VISTO** il Capo I del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali”*;
- DATO ATTO** che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:
- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023, ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi, con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
 - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante *“Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali sopra citati prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
 - l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025, il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n.

65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, [e](#), in particolare l'articolo 20-ter, che, tra l'altro:

- **al comma 1** dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- **al comma 1-bis**, stabilisce che il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dal citato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento previste;
- **al comma 2** prevede che, con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge, stabilendo, altresì, che la predetta struttura operi sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario;
- **al comma 2-bis**, autorizza il Commissario straordinario, con una o più ordinanze, a riorganizzare la struttura di supporto di cui al comma 2;
- **al comma 4** stabilisce che alla struttura di supporto riorganizzata è assegnato personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di cinquanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;
- **al comma 4-bis** dispone che la struttura di supporto, riorganizzata ai sensi del comma 2-bis entro i limiti finanziari e numerici stabiliti, sia costituita da:
 - a) ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo dovrà essere reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto dovrà essere riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e che, con le ordinanze di riorganizzazione di cui al comma 2-bis, possa essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto dovrà essere corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della

presente lettera sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante conferimento di incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di competenza;

- b) ventotto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del citato contingente può far parte personale militare secondo specifiche modalità. Si rinvia alle ordinanze di riorganizzazione per l'individuazione del compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Per il personale non dirigenziale il compenso dovrà essere riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Per il personale di livello dirigenziale alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvederà nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- **al comma 5** prevede che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di dieci, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-ter in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 350.000 annui;
- **al comma 6** stabilisce che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, cui si sommano gli ulteriori euro 5 milioni per l'2025 stanziati dal richiamato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2023;
- **al comma 8** stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, sulla base di apposite convenzioni, rendendo disponibili, per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle citate convenzioni la somma di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024, ulteriormente integrata della somma di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 in forza del citato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024;

VISTE

le ordinanze commissariali adottate per la disciplina delle modalità e procedure relative alla ricostruzione privata ai sensi dei summenzionati articoli 20-sexies e 20-septies e, in particolare:

- l'ordinanza commissariale n. **4**, pubblicata il 21 agosto 2023, che disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi della citata normativa primaria;
- l'ordinanza commissariale n. **21**, pubblicata il 5 febbraio 2024, che dispone la riarticolazione della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, per le sopraggiunte esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonché di coordinamento nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, aggiornandone l'articolazione interna e l'organizzazione;
- l'ordinanza commissariale n. **27**, pubblicata il 3 luglio 2024, che apporta modifiche all'ordinanza n. 21 del 2024, allo scopo di adeguare il funzionamento della struttura di supporto alla disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 1 e comma 2, del richiamato decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76;
- l'ordinanza commissariale n. **44**, pubblicata il 17 giugno 2025, adottata ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 2-bis, del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, recante la riorganizzazione della struttura di supporto all'attività del Commissario straordinario, in ragione delle mutate esigenze correlate con l'avanzamento del processo di ricostruzione, l'avvicendamento del titolare dell'incarico commissariale, nonché le novità apportate al decreto-legge n. 61 del 2023 dal richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

RITENUTO

di regolare, con unico atto convenzionale, le modalità di attuazione di quanto previsto dal citato articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera b), e le modalità di avvalimento di unità organizzative, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 20-ter, comma 8, primo e secondo periodo, restando ferma la facoltà di definire, secondo le ordinarie procedure vigenti, l'eventuale individuazione di unità di personale da acquisire mediante il collocamento in posizione di comando o fuori ruolo ai sensi dell'art. 20-ter, comma 4-bis, lettera a);

VISTA

la disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a supportare il processo di ricostruzione in corso a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, mediante la stipula di una convenzione ai sensi del citato comma 8 dell'art. 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

ART. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente Convenzione, si intendono per:
 - a) **DL 61/2023**: il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) **Convenzione**: il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, del DL 61/2023, volto a disciplinare l'avvalimento di unità organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del Commissario straordinario;
 - c) **Segretario Generale**: il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - d) **Commissario straordinario**: il Commissario del Governo nominato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del DL 61/2023, per la gestione e il coordinamento degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire da maggio 2023;
 - e) **Struttura di supporto**: l'unità organizzativa istituita ai sensi dell'art. 20-ter, commi 2 e 2-bis, del DL 61/2023, a supporto del Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni commissariali, costituita da personale delle pubbliche amministrazioni o esterno, secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
 - f) **Avvalimento**: la modalità mediante la quale il Commissario straordinario si avvale delle competenze e capacità di unità organizzative messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza della presente convenzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8;
 - g) **Personale in comando/distacco/fuori ruolo**: il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato alla struttura commissariale con modalità di temporanea cessazione dall'incarico originario, mantenendo il proprio trattamento economico e giuridico secondo la disciplina di settore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 4-bis, lettera a) del DL 61/2023;
 - h) **Ordinanza commissariale**: il provvedimento avente contenuto straordinario e derogatorio adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-ter, comma 2-bis, del DL 61/2023, per disciplinare operativamente l'organizzazione della Struttura di supporto, la gestione del personale e l'attuazione degli interventi previsti.

ART. 2 *(Valore delle premesse e oggetto)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 4-bis, lettera b), del DL 61/2023 e dell'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 44 del 17 giugno 2025, richiamata in premessa, la presente Convenzione disciplina le attività di supporto delle strutture della PCM alla struttura commissariale nonché l'utilizzo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito della medesima struttura commissariale costituita per il coordinamento delle attività di ricostruzione in corso nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in seguito agli eventi alluvionali verificatisi a partire del mese di maggio 2023.
3. Le strutture e il personale individuato ai sensi del comma 1 coadiuvano il Commissario straordinario nelle attività allo stesso demandate di cui all'articolo 20-ter, comma 7, del DL 61/2023 con funzioni di supporto tecnico ed amministrativo da espletarsi anche mediante visite e incontri sui territori interessati.
4. Eventuali ulteriori attività possono essere attribuite al personale individuato su richiesta del Commissario straordinario, nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla ordinanza commissariale n. 44 del 17 giugno 2025, citata in premessa.
5. La presente Convenzione disciplina, altresì, le ulteriori e specifiche forme di avvalimento delle Strutture di della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 8, primo e secondo periodo, del DL 61/2023.

6. È fatta salva la facoltà di provvedere, nel rispetto delle procedure ordinarie vigenti, all'individuazione di unità di personale da acquisire in posizione di comando o fuori ruolo in attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 4-bis, lettera a) del DL 61/2023. In tal caso il trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri collocato in posizione di comando o fuori ruolo sarà corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 3

(Individuazione e modalità d'impiego del personale individuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera b), del decreto-legge n. 61 del 2023)

1. L'individuazione del personale da impiegarsi ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera b), del DL 61/2023, mediante il conferimento, da parte del Commissario straordinario, di incarichi autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel limite massimo di n. **10 unità**, avviene di comune accordo tra le Parti, nell'ambito dei profili professionali individuati dal Commissario straordinario in ragione delle attribuzioni demandate alla struttura Commissariale e nel rispetto delle condizioni e dei limiti numerici previsti dalla citata disposizione. Agli adempimenti istruttori propedeutici al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo si provvede con uno scambio di note tra le Parti.
2. Le unità individuate nell'ambito del personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del presente articolo, svolgono le attività oggetto di convenzione, al di fuori dell'orario di servizio, in regime di straordinario, sia nelle modalità in presenza sia in quelle a distanza, permanendo nelle rispettive assegnazioni ed attribuzioni. Alle citate unità verranno riconosciute, in conformità a quanto stabilito dal richiamato articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera b), fino a un massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il personale di cui al presente comma è adibito a mansioni tecniche ed amministrative di supporto di volta in volta definite dal responsabile della struttura a cui è assegnato, sulla base del profilo professionale di appartenenza e delle intese e delle esigenze concordate tra il Commissario straordinario e il Segretario Generale.
3. Le unità individuate nell'ambito del personale dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del presente articolo, svolgono le attività oggetto di convenzione, al di fuori dell'orario di servizio, sia nelle modalità in presenza sia in quelle a distanza, permanendo nelle rispettive assegnazioni ed attribuzioni. Alle citate unità verrà riconosciuto, in conformità a quanto stabilito dal richiamato articolo 20-ter, comma 4-bis, lettera b), un compenso, sotto forma di incarico aggiuntivo, nei limiti di quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Ciascuna unità impiegata ai sensi della presente Convenzione provvede alla redazione di una sintetica relazione descrittiva delle attività svolte da inviarsi al Commissario straordinario con cadenza trimestrale.
5. Le parti si impegnano a collaborare lealmente in tutti gli adempimenti relativi alla presente Convenzione, al fine comune di assicurare massima efficienza, efficacia, economicità, semplificazione, speditezza e trasparenza a tutte le attività necessarie al processo di ricostruzione privata nei territori interessati delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

ART. 4

(Altre forme di avvalimento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023)

1. Il Commissario straordinario si avvale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 8, primo e secondo periodo del DL 61/2023:
 - a) del supporto del Dipartimento per il Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della formalizzazione e gestione amministrativa degli incarichi di livello dirigenziale previsti dall'art. 20-ter, comma 4-bis del DL 61/2023 e dei relativi profili stipendiali e conseguenti flussi finanziari;
 - b) del supporto dell'Unità Organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della gestione degli adempimenti gestionali connessi con l'attuazione della misura PNRR M2C4I2.1A riportata nella Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID) del 2 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), il Commissario straordinario trasferisce sul bilancio autonomo della PCM, cap.135, euro **70.000,00 (settantamila/00)** per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali dell'Ufficio per il trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative e dell'Ufficio trattamento economico del personale e quanto a euro **42.000,00 (quarantaduemila/00)** per le prestazioni aggiuntive rese rispettivamente dai dirigenti del Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità, del Servizio trattamento economico fondamentale e del Servizio trattamento economico accessorio e spese diverse del Dipartimento per il personale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), il Commissario straordinario provvede, entro il limite massimo di euro **126.000,00 (centoventisemila/00)**, alla remunerazione del personale individuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la protezione civile e alla copertura dei relativi oneri mediante il conferimento di incarichi ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in forza dei quali verrà riconosciuto, al medesimo personale, previa presentazione di apposita notula, un compenso fino a un massimo di euro **18.000,00 (diciottomila/00)** annui lordi, nel limite massimo di 7 unità.

ART. 5

(Oneri finanziari)

1. Le attività oggetto della presente Convenzione vengono svolte nei limiti previsti dalle ordinanze richiamate in premessa per la cui attuazione è quantificato un onere massimo complessivo pari ad euro **493.000,00 (quattrocentonovantatremila/00)** di cui:
 - a) fino a un massimo di euro **255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00)**, calcolato su base oraria, in ragione delle ore effettivamente rese, per il personale di cui all'art. 3;
 - b) fino a un massimo di euro **112.000,00 (centododicimila/00)**, per le attività svolte dal personale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
 - c) fino a un massimo di euro **126.000,00 (centoventiseimila/00)**, per il personale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).
2. I costi relativi all'attivazione, all'impiego e alla gestione delle risorse professionali di supporto di cui alla presente Convenzione sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, a valere sulle risorse stanziare dall'art.20 ter, comma 6, del DL 61/2023.

ART. 6

(Rendicontazione e rimborso costi)

1. Il Commissario straordinario provvede:
 - a) al rimborso delle somme dovute in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'impiego delle unità di personale di cui all'art. 3, sulla base della rendicontazione analitica dei costi effettivamente sostenuti per ciascuna delle unità impiegate, da trasmettere su base trimestrale;
 - b) al trasferimento sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, anticipate dalla PCM, unitamente a quelle per le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), a seguito di richiesta trimestrale.
 - c) al pagamento delle spettanze dovute, previa presentazione di apposita notula, direttamente al personale di cui all'art. 4, comma 1, lett. b).
2. Sia per il personale di cui all'art. 3, sia per quello di cui all'art. 4, comma 1 lett. b) è previsto il rimborso diretto delle spese di missione previamente autorizzate dal Commissario e sostenute per lo svolgimento di attività nei territori interessati. Per il personale di cui all'art. 3, l'invio in missione è previamente concordato con Dipartimento di appartenenza. Tale rimborso avverrà da parte del medesimo Commissario straordinario a valere sulla propria contabilità speciale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Circolare prot. DIP 00042485 del 19 settembre 2019 (*Disposizioni applicative in materia di missioni del personale*).

ART. 7

(Durata, efficacia, recesso e modifiche della Convenzione. Pubblicità.)

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 maggio 2026, data di scadenza del mandato commissariale di cui al DL 61/2023 e potrà essere prorogata - previa definizione di un nuovo termine temporale di valenza, della quantificazione dei relativi costi e della verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie sulla contabilità speciale appositamente istituita - mediante scambio di note tra le Parti, qualora siano adottati i provvedimenti normativi di proroga del mandato commissariale in essere.
2. L'efficacia della presente Convenzione decorre dall'apposizione del visto da parte della Corte dei Conti.
3. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento per sopravvenute e motivate esigenze; il recesso ha effetto, per quanto riguarda il personale utilizzato, a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione dello stesso.
4. La presente Convenzione sarà pubblicata sui siti istituzionali delle Parti.

ART. 8

(Coordinamento, referenti e comunicazione tra le parti)

1. Le Parti si impegnano ad assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione della presente Convenzione, e a definire d'intesa eventuali criticità operative.
2. A tale scopo:
 - a) il Referente per il Commissario straordinario è la dott.ssa Manuela Messina, Coordinatore dell'Area Amministrativa, giuridica e finanziarie - email ma.messina@governo.it;
 - b) il referente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il dott. Marco Ciro La Gioia, Dirigente di staff presso il Dipartimento per il Personale - email m.lagioia@governo.it.

ART. 9

(Consenso al trattamento dei dati)

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., come integrato dal D.Lgs. 101/2018, per le finalità connesse alla sottoscrizione e agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alla presente Convenzione.
2. I dati personali, il cui trattamento è necessario per l'attuazione della presente Convenzione, saranno trattati dalle Parti nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 10

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi nel rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, richiamate in premessa.
2. Al riguardo le Parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi provvedimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

ART. 11

(Definizione delle controversie)

1. Le Parti si impegnano a cooperare in buona fede e con spirito di leale collaborazione al fine di risolvere in via bonaria ogni controversia relativa alla presente Convenzione. In caso di mancata composizione, sarà competente il Foro di Roma.

ART. 12

(Aggiornamento normativo)

1. Qualora intervengano modifiche legislative o regolamentari che incidano sulle disposizioni richiamate nella presente Convenzione, le Parti si impegnano ad adeguare le relative clausole nell'ottica della continuità amministrativa e tenuto conto dell'equilibrio finanziario dell'intesa.

ART. 13

(Trasparenza e tracciabilità)

1. Tutti gli atti adottati nell'ambito della presente Convenzione, compresi quelli relativi all'avvalimento di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione, tracciabilità e rendicontazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ing. Fabrizio Curcio

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Pres. Carlo Deodato